



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 138 DI DATA 02 Marzo 2018**

#### **OGGETTO:**

Approvazione dell'Elenco dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi di consulenza alle aziende zootecniche ai sensi dell'articolo 43 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e apertura termini per la presentazione delle domande di Buono di consulenza per l'anno 2018.

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 43, comma 1, lett. d) della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che la Provincia può concedere aiuti per l'accesso ai servizi di consulenza alle imprese zootecniche al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali, con riferimento anche agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche e a quelli connessi alla sicurezza delle aziende agricole;

Considerato che il comma 2 dell'art. 43 prevede che gli aiuti sono concessi tramite i prestatori dei servizi accreditati dalla Provincia nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nella procedura di selezione

Vista la deliberazione attuativa n. 1359 del 25 agosto 2017, integrata con deliberazione n. 1609 del 5 ottobre 2017, con la quale sono approvati i criteri e le modalità per la concessione dei Buoni di consulenza e per l'accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 16 febbraio 2018, con la quale sono stati modificati i criteri approvati con deliberazione n. 1359 del 25 agosto 2017 relativamente alle modalità di utilizzo del Buono di consulenza;

Vista la determinazione del Dirigente n. 983 del 20 novembre 2017, con la quale è stata accreditata la società STAF snc di Baldessari Claudio & C. con sede in Via E. Maccani, n. 88 – Trento C.F. 02022860221, per la fornitura dei seguenti servizi di consulenza alle aziende zootecniche:

- migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende
- migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche
- migliorare la sicurezza delle aziende agricole;

Vista la determinazione del Dirigente n. 1016 del 30 novembre 2017, con la quale è stata accreditata la società Agriverde CIA Srl con sede in Trento, Via E. Maccani, n. 199 C.F. 01393750227, per la fornitura dei seguenti servizi di consulenza alle aziende zootecniche:

- migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende
- migliorare la sicurezza delle aziende agricole;

Vista la determinazione del Dirigente n. 1017 del 30 novembre 2017 con la quale è stato accreditato lo Studio Associato 3e con sede in Trento, Via Zambra, n. 12 C.F. 02061530222, per la fornitura dei seguenti servizi di consulenza alle aziende zootecniche:

- migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende
- migliorare la sicurezza delle aziende agricole;

Vista la determinazione del Dirigente n. 1028 del dicembre 2017, con la quale è stata accreditata la società Bioanalisi Trentina Srl con sede in Rovereto via F. Zeni, n. 8,

C.F. 01851170223, per la fornitura dei seguenti servizi di consulenza alle aziende zootecniche:

- migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;

Vista la determinazione del Dirigente n. 1088 del 19 dicembre 2017, con la quale è stata accreditata la Federazione Provinciale Allevatori società cooperativa agricola con sede in Trento, via delle Bettine, n. 40 C.F. 00232660225, per la fornitura dei seguenti servizi di consulenza alle aziende zootecniche:

- migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende
- migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche
- migliorare la sicurezza delle aziende agricole;

Preso atto che con deliberazione n. 230 del 16 febbraio 2018, la Giunta provinciale ha previsto che il termine per la presentazione delle domande dei Buoni di consulenza per l'anno 2018, sarà fissato con il provvedimento di approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati, si propone di aprire i termini per la presentazione delle domande di Buono di consulenza per l'anno 2018 fissando come termine ultimo il 10 aprile 2018;

Tenuto conto che la Giunta provinciale ha deliberato che le norme che regolano il rapporto contrattuale tra l'amministrazione provinciale e i soggetti accreditati per il servizio di consulenza saranno fissate con il provvedimento di accreditamento;

#### DETERMINA

1. di approvare l'Elenco soggetti accreditati all'erogazione di servizi di consulenza alle aziende zootecniche ai sensi dell'articolo 43, della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione dell'Elenco di cui al precedente punto 1. sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;
3. di dare atto che i termini per la presentazione delle domande per il Buono di consulenza per l'anno 2018 decorrono dalla data del presente provvedimento fino al termine ultimo del 10 aprile 2018;
4. di approvare lo schema di contratto che regolerà il rapporto contrattuale tra l'amministrazione provinciale e i soggetti accreditati per il servizio di consulenza di cui all'allegato B parte integrante del presente provvedimento;
5. di provvedere alla stipulazione del predetto atto con i soggetti accreditati che saranno scelti dalle aziende zootecniche con la domanda del Buono di consulenza.

## **Elenco degli allegati parte integrante**

001 Alleagto A - Elenco soggetti accreditati

002 Allegto B - Schema contratto

IL DIRIGENTE  
Fabrizio Adriano Dagostin

LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003, N. 4 – ART. 43 LETT. D)  
 ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI PER I SERVIZI DI CONSULENZA ZOOTECNICA

Società	<b>AGRIVERDE CIA SRL</b>
Indirizzo sede	Via Maccani, n. 199 – 38121 TRENTO
Telefono	0461- 1730452
Fax	0461 - 422259
indirizzo di posta elettronica	segreteria@cia.tn.it
indirizzo PEC	agriverde@pec.cia.tn.it
tipologia di consulenza erogata:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende</li> <li>• migliorare la sicurezza delle aziende agricole</li> </ul>
coordinatore tecnico	dott. Sandri Simone
Staff tecnico	dott. Sandri Simone; dott. Gasperi Stefano; dott. Guella Nicola; dott. Saia Davide della Società Cogesil srl

Società	<b>BIOANALISI TRENTINA SRL</b>
Indirizzo sede	Via F. Zeni, n. 8 – 38068 ROVERETO
Telefono	0464- 443270
Fax	0464 - 443271
indirizzo di posta elettronica	info@bioanalisitrentina.it
indirizzo PEC	bioanalisitrentina@pec.unione.tn.it
tipologia di consulenza erogata:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche</li> </ul>
coordinatore tecnico	Dott.ssa Malavolta Manuela;
Staff tecnico	Dott.ssa Malavolta Manuela dott.ssa Passerotti Stella dott.ssa Andreatta Elena dott.ssa Lorandi Elisa

Società	<b>FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI</b>
Indirizzo sede	Via Bettine, 40 – 38121 TRENTO
Telefono	0461-432131
Fax	0461-432110
indirizzo di posta elettronica	segreteria@fp Trento.it
indirizzo PEC	segreteria@pec.ap Trento.it
tipologia di consulenza erogata:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende</li> <li>• migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche</li> <li>• migliorare la sicurezza delle aziende agricole</li> </ul>
coordinatore tecnico	p.a. Giovanni Frisanco
Staff tecnico	p.a. Giovanni Frisanco dott. Massimo Gentili dott. Ilario Bazzoli p.i. Roberto Sebastiani dott.ssa Laura Wegher dott. Daminao Zini p.a. Giovanni Baldessari p.a. Fabrizio Dolzan dott.ssa Antonia Fasoli dott. Francesco Gaio dott. Gelindo Berasi

Società	<b>STAF SNC DI BALDESSARI CLAUDIO &amp; C</b>
Indirizzo sede	Via Ezio Maccani, 88 – 38121 TRENTO
Telefono	0461-421977
Fax	0461-436449
indirizzo di posta elettronica	info@staf.tn.it
indirizzo PEC	aec@epap.sicurezzapostale.it
tipologia di consulenza erogata:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende</li> <li>• migliorare agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche</li> <li>• migliorare la sicurezza delle aziende agricole</li> </ul>
coordinatore tecnico	dott. Claudio Baldessari
Staff tecnico	dott. Claudio Baldessari dott. Marco Stenico dott. Andrea Boso dott. Claudio Maurina dott. Andrea Bonincontro dott. Roberto Nascimbeni

Società	<b>STUDIO ASSOCIATO 3e</b>
Indirizzo sede	Via Zambra, n. 12 – 38121 TRENTO
Telefono	0461- 830947
indirizzo di posta elettronica	info@studioassociato3e.it
indirizzo PEC	f.giuliani@epap.conafpec.it
tipologia di consulenza erogata:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende</li> <li>• migliorare la sicurezza delle aziende agricole</li> </ul>
coordinatore tecnico	dott. Giuliani Federico
Staff tecnico	dott. Giuliani Federico dott. Grisenti Bruno dott. Bertagnin Tiziano dott. Bagattini Andrea dott. Perrone Daniele



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 1 -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. PRATICA CONV \_\_\_\_\_

CONVENZIONE

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ACCREDITATI PER  
L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA ZOOTECNICA-----

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO AGRICOLTURA, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. FABRIZIO ADRIANO DAGOSTIN, nato a Genova il 7 aprile 1957, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, di seguito più brevemente denominata “Provincia”; -----

(2) Società \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, rappresentata da:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta Società, di seguito più brevemente denominata “soggetto accreditato”;-----

-----  
- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;-----

-  
- vista l’informazione antimafia prot. n. PR\_TNUTG\_Ingresso\_\_ di data \_\_\_\_\_ tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l’insussistenza, nei confronti della Società \_\_\_\_\_, nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO,  
ai sensi dell'art. 1, lettera B), della parte seconda della  
Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131  
(trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o  
prestazioni di servizi soggette all'I.V.A.)

divieto di cui all'art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo (*Con un compenso netto pari o superiore a Euro 150.000,00*);

- tenuto conto che sono stati acquisiti, a cura del Servizio di merito, i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale con il sistema informatico AVCpass (*Con un compenso netto pari o superiore a Euro 40.000,00*);-----

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 di data 25 agosto 2017, come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1609 di data 5 ottobre 2017; sono stati approvati i “Criteri per l’accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza zootecnica” (di seguito “Disciplinare”) per la consulenza nel settore zootecnico ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lettera d);
  - una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è stata comunicata alla Commissione Europea conformemente a quanto stabilito all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 702/2014;
  - il regime di aiuto è stato registrato con il numero SA.49090;
  - il settore della zootecnia rappresenta un ambito privilegiato, nel tessuto economico provinciale, di promozione territoriale, di tutela di produzioni tipiche e per la conservazione del territorio e del paesaggio alpino;
  - tale settore necessita di una modernizzazione e di un rafforzamento della competitività delle aziende, di un miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica nonché di rafforzare la sicurezza sul lavoro e dell’azienda stessa;
  - con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stata accreditata fra gli altri, quale soggetto erogatore dei servizi di consulenza zootecnica la Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;
  - con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stata inserita nell’elenco provinciale dei Soggetti erogatori di servizi di consulenza zootecnica;
- si conviene e si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### (Oggetto della convenzione)

##### Comma 1)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche “Provincia”, affida alla Società \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche “\_\_\_\_\_”, che accetta, il servizio per la effettuazione di consulenze alle aziende zootecniche che ne faranno ad essa richiesta, quale servizio volto ad un sempre maggiore sviluppo del settore zootecnico trentino e nello specifico a:

- a) migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende;
- b) migliorare gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- c) migliorare la sicurezza delle aziende agricole

##### Comma 2)

Le consulenze hanno la finalità di migliorare le prestazioni economiche ed ambientali, modernizzare e rafforzare la competitività delle aziende, tramite il miglioramento degli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche e quella di perseguire la sicurezza sul lavoro.

### Art. 2

#### (Durata)

##### Comma 1)

La durata del presente contratto decorre, nelle more della stipula del contratto, dalla data di adozione della determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione fino al 31 dicembre 2020 (trentuno dicembre duemilaventi).

##### Comma 2)

Il Dirigente competente in materia di agricoltura può concedere con propria nota una proroga, qualora l'aiuto per la consulenza SA.49090, esentato fino al 31 dicembre 2020, viene prorogato.

### **Art. 3**

#### **(Servizi da svolgere)**

##### **Comma 1)**

La Società \_\_\_\_\_, nel pieno rispetto dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 di data 25 agosto 2017, come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1609 di data 5 ottobre 2017, (di seguito "Criteri") presta la consulenza alle aziende che, in possesso dei buoni di consulenza, sono interessate ad avere una consulenza dalla Società in questione ;

##### **Comma 2)**

Per ogni azienda la Società è tenuta a costituire un fascicolo riportante tutte le fasi della consulenza che viene fornita (date e resoconti dei sopralluoghi, riunioni, ecc.), il Buono di consulenza nonché la relazione finale dettagliata controfirmata dall'Azienda medesima.

##### **Comma 3)**

La documentazione dovrà essere mantenuta fino al termine del servizio e successivamente consegnata alla Provincia che provvederà ad un controllo successivo secondo quanto esplicitato al successivo articolo 4.

### **Art. 4**

#### **(Compenso)**

##### **Comma 1)**

La Provincia erogherà direttamente alla Società \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, l'importo corrispondente al Buono di consulenza assegnato alle aziende zootecniche che ad essa hanno

aderito;

**Comma 2)**

La spesa a carico della Provincia, per il servizio di consulenza erogato alle Aziende zootecniche da tutti i soggetti accreditati, non potrà superare complessivamente l'importo di Euro 198.000,00 (centonovantottomila/00) al netto dell'I.V.A. per l'esercizio 2018 e l'importo pari allo stanziamento di ogni esercizio successivo fino al 2020 destinato per tale attività.

**Comma 3)**

La Provincia provvederà ad erogare il corrispettivo di cui al precedente comma 1) del presente articolo ad esecuzione delle consulenze. quantificato sulla base delle consulenze effettivamente prestate nel limite dei relativi Buoni consulenza.

L'erogazione del compenso avverrà peraltro dietro presentazione, da parte della Società \_\_\_\_\_, della seguente documentazione consuntiva:

- fascicoli delle Aziende che hanno ottenuto la consulenza, completi del Buono di consulenza , del piano di consulenze prestate (che devono corrispondere a quelle indicate nel Buono di consulenza), della relazione dettagliata della/e consulenza/e fornita/e, controfirmata anche dal legale rappresentante dell'Azienda medesima;
- regolare documentazione di spesa (fattura) intestata alla Provincia Autonoma di Trento, previa attestazione del funzionario responsabile della regolare esecuzione del servizio.

La Società può presentare la richiesta di compenso a conclusione di ogni singola consulenza.

**Art. 5**

**(Responsabilità)**

**Comma 1)**

La Società \_\_\_\_\_ si assume piena ed esclusiva responsabilità per l'attività svolta ai sensi della presente convenzione.

**Comma 2)**

La Società \_\_\_\_\_ tiene indenne la Provincia da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possano derivare a persone o cose nell'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione.

**Art. 6****(Impegno al mantenimento dei requisiti)****Comma 1)**

La Società accreditata si impegna a mantenere il possesso dei requisiti per l'accreditamento, come previsti dal punto 1) dei Criteri;

**Comma 2)**

La Provincia si riserva la facoltà di verificare il mantenimento di tali requisiti a pena dell'eventuale revoca dell'accreditamento e la risoluzione di questa Convenzione, come previsto dai punti 6) e 7) dei Criteri

**Comma 3)**

Ogni modifica del Soggetto accreditato relative alle informazioni pubblicate nell'Elenco dei soggetti accreditati, quale il Coordinatore tecnico, lo staff tecnico, le sedi ecc... , devono essere comunicate entro 30 giorni. La Provincia provvederà, a seguito della verifica dei requisiti, ad approvare le modifiche e ad aggiornare l'Elenco

**Art. 7****(Protezione dei dati personali)****(comma I)**

Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la Società \_\_\_\_\_ potrà venire a conoscenza e trattare dati personali.

I dati oggetto del trattamento dovranno, pertanto, essere trattati esclusivamente per adempiere alla convenzione stessa e, in particolare, per la piena realizzazione del servizio affidato dalla Provincia.

La Società \_\_\_\_\_, pertanto, è nominata “Responsabile” del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali; il trattamento potrà essere effettuato con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, o con strumenti diversi, esclusivamente per gli adempimenti e le finalità previsti nel disciplinare, nonché nei limiti e per la durata dello stesso.

**(comma II)**

La Società \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento (Provincia).

**(comma III)**

Il Responsabile del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

-utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo del servizio; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare dati oltre ai casi previsti nella convenzione, o necessari per l’adempimento della stessa;

-adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;

-adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

-individuare e nominare, per iscritto, gli "Incaricati" del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nella convenzione e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare.

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

-rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e ss. mm., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

- verificare periodicamente lo stato di applicazione del D. Lgs. 196/2003;

-adempire agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche alla cessazione della convenzione, per scadenza del termine, risoluzione o recesso;

-comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 196/2003;

-avvisare tempestivamente il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

-fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della convenzione in vigore tra le parti;

-consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

-comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

**(comma IV)**

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire il servizio affidato dal Titolare e si considererà revocata al termine della durata della presente convenzione, ovvero in caso di risoluzione o recesso di cui all'art. 7. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

**(comma V)**

Il Titolare e il Responsabile si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

**Art. 8**

**(Obblighi)**

**Comma 1)**

La Società \_\_\_\_\_ si impegna a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306: non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della consulenza per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato

#### **Art. 9**

##### **(Cauzione)**

##### **Comma 1)**

A garanzia delle obbligazioni assunte in questa Convenzione, la Società \_\_\_\_\_ ha prestato cauzione definitiva per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (*pari al 10% del compenso*), a mezzo di fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10**

##### **(Disposizioni anticorruzione)**

##### **Comma 1)**

La Società \_\_\_\_\_, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Società \_\_\_\_\_ nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

**Comma 2)**

La Società \_\_\_\_\_, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

**Comma 3)**

A tal fine la Società \_\_\_\_\_ dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Società \_\_\_\_\_ si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

**Comma 4)**

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. all'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società \_\_\_\_\_, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 11**

**(Recesso e Penali)**

**Comma 1)**

**CLAUSOLA DI RECESSO**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso

alla controparte almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Società \_\_\_\_\_, il compenso dovuto a quest'ultima verrà rideterminato dalla Provincia in base alle attività effettivamente svolte dalla stessa fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.

**Comma 2)**

**CLAUSOLA PENALE**

Fatta eccezione per le cause di forza maggiore, la mancata effettuazione o effettuazione solo parziale per le singole Aziende, con consulenze non completate e quindi con risultati non significativi, oltre a determinare la non erogazione del corrispettivo relativo al Buono di consulenza, comporterà l'applicazione di una penale pari al 10% dello stesso.

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comporterà l'applicazione di una penale pari al 1 per mille del valore del Buono di consulenza per ogni giorno di ritardo.

**Art. 12**

**(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)**

**Comma 1)**

La Società \_\_\_\_\_, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**Comma 2)**

La Società \_\_\_\_\_ deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L’impresa (...) in qualità di subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. \_\_\_\_\_, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L’impresa (...) in qualità di subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L’impresa (...) in qualità di subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

**Comma 3)**

La Società \_\_\_\_\_ deve comunicare all’Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’affidatario, alcun divieto previsto dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

**Comma 4)**

La Società \_\_\_\_\_ si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Comma 5)**

L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra la Società \_\_\_\_\_ ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

**Comma 6)**

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SpA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La Società \_\_\_\_\_ comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiana SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Società \_\_\_\_\_ deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

**Comma 7)**

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_\_\_.

**Art. 13**

**(Obblighi in materia di legalità)**

**Comma 1)**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto accreditato si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che

venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. -----

**Comma 2)**

Il soggetto accreditato inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente." -----

**Art. 14**

**(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)**

**Comma 1)**

L'imposta di bollo relativa alla presente convenzione e l'eventuale imposta di registro sono a carico della Società \_\_\_\_\_.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il corrispettivo derivante dalla presente convenzione è soggetto ad IVA, pertanto il presente atto è soggetto ad obbligo di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della tariffa parte II del DPR 131/1986 e successive modifiche.

**Art. 15**

**(Norme finali)**

**Comma 1)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia, in quanto applicabili

**Comma 2)**

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie è quello di Trento e di conseguenza la Società \_\_\_\_\_ si impegna ad eleggere

domicilio legale nell'ambito del foro stesso. -----

Letto, accettato e sottoscritto. -----

SOCIETA' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Legale rappresentante

- \_\_\_\_\_ -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Agricoltura

Il Dirigente

- dott. Fabrizio Dagostin -